

N. R.G. xxx/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **XXX/2024**
tra

XXXX XXXXX

RICORRENTE/I

e

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO

RESISTENTE/I

Oggi **17 aprile 2024** ad ore **10:52** innanzi al dott. **XXXXX XXXX**, sono comparsi: Per **XXXX XXXX** l'avv. **TOVOLI LEONARDO**
Per **MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO** nessuno

Il Giudice

rilevata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del Ministero convenuto.

L'avv. Tovoli discute riportandosi al contenuto del ricorso.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi

Il Giudice

dott. **XXXXX XXXXX**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **452/2024** promossa da:

XXXXX XXXX (C.F. XXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. TOVOLI LEONARDO e dell'avv. GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) VIA ROMA 48 90046 MONREALE; ZAMPIERI NICOLA (ZMPNCL66P23F241K) PIAZZA CONTE 7 36015 SCHIO; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) VIA DE MARCHI 4 13900 BIELLA; , elettivamente domiciliato in VIALE CARDUCCI 3 LIVORNO presso il difensore avv. TOVOLI LEONARDO

Parte ricorrente

contro

MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588),

contumace

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 7 febbraio 2024 e notificato il 9 febbraio 2024, XXXXX XXX citava in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (la c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito non si costituiva nonostante la rituale notifica del ricorso.

La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.

La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta *“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124»*. E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito *“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”*.

I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei *“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”*, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.

Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE - : - *«la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali»* e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego *“anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza”*.

La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui *“la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel*

particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

Recentemente Cass n. 29961/2023 - sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023 ha avuto modo di enunciare il principio di diritto secondo cui la “Carta docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n 124 del 1990 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovvero sia fino al 30.06, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.

Può quindi affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e MIM non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i

docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo. Tale comparabilità con riguardo ai docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto o comunque fino al termine delle attività didattiche è stata accertata dalla Suprema Corte nella sentenza da ultimo citata, in relazione al carattere annuale dell'impegno didattico richiesto al lavoratore.

Alla luce di quanto fin qui motivato, nel caso di specie, il diritto ad ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015 deve ritenersi sussistente, quindi, per le annualità 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 nelle quali il docente ha lavorato sulla base di contratti sino al termine delle attività scolastiche (a.s. 2019/2020) e con contratti a termine sino al 31 agosto (a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022).

Le spese, - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia -, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori del ricorrente, antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico e a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 650,00, oltre rimborso C.U., oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Rinaldi, Miceli, Zampieri, Ganci e Tovoli, dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa ex art. 429 c.p.c, pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione a verbale.

Firenze 17 aprile 2024

Il Giudice

Dott. XXXXX XXXXX

